

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 18 in data 05-01-2024

OGGETTO : DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITÀ A PROCEDURA DI VAS DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG DEL COMUNE DI ISSIME, FUNZIONALE ALLA MODIFICA DELLA TABELLA 2BIS-FB DELLA SOTTOZONA FB2, AI SENSI DELL'ART. 12BIS DELLA L.R. 11/1998

Il Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 596 in data 29 maggio 2023 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative;

richiamata la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 recante: “normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”;

richiamato, in particolare, l’articolo 12bis, comma 5, della l.r. 11/1998, che dispone la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) attribuendo alla Struttura regionale competente in materia il compito di verificare i possibili effetti significativi sull’ambiente della variante urbanistica ed esprimere conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità;

rilevato che in data 13 novembre 2023 da parte del Comune di Issime, è pervenuta alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria, la documentazione relativa ad una variante non sostanziale al PRG, per la verifica di assoggettabilità a VAS della medesima;

rilevato che la suddetta variante è funzionale ad una modifica della Tabella 2BIS-FB relativa alla zona Fb2-Plane, con l’obiettivo di dare corso al seguente progetto: *“risanamento conservativo dell’edificio denominato “Lascito Linty” di proprietà dell’ente comunale, classificato documento, da destinare a centro di interpretazione con la finalità di poter fornire una chiave di lettura del Vallone di San Grato, sia in ambito naturale che antropico”*;

rilevato che nell’ambito della procedura istruttoria la Struttura competente ha ritenuto di individuare i seguenti soggetti aventi competenze in materia ambientale e territoriale consultati tramite comunicazione di inizio procedimento in data 15 novembre 2023:

- il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, la Struttura pianificazione territoriale, la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, la Struttura patrimonio archeologico e restauro beni monumentali, l’Ufficio autorizzazioni beni architettonici e contributi;

rilevato che nell’ambito delle suddetta consultazione sono pervenute da parte dei soggetti competenti consultati le seguenti osservazioni:

Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali:

“In relazione alla richiesta di parere avanzata da codesta Amministrazione, inerente la verifica di assoggettabilità a VAS della variante non sostanziale al vigente PRG del Comune di Issime inerente la modifica alle NTA della Tab. 2-Fb, si comunica la sottozona Fb2 è esterna alle aree soggette a tutela storico-paesaggistica, mentre il fabbricato del lascito Linty è classificato documento (e il cui progetto è stato autorizzato da questa Soprintendenza.).

Pertanto, non si sollevano obiezioni all’ulteriore corso del procedimento di verifica, ai sensi dell’art. 12bis, comma 5, lett. d), della l.r. 06.04.1998, n. 11.

Inoltre, si ricorda che per le operazioni previste comportanti scavi o movimenti di terreno di qualunque natura e ricadenti nella categoria di pubblica utilità, in sottozona Fb2, in quanto soggette al dettato dell’allegato I.8 di cui all’articolo n. 41 c.4 del d.lgs. n. 36 del 2023, la progettazione dovrà essere completata da un elaborato di “archeologia preventiva”, da trasmettere alla Struttura patrimonio archeologico e restauro beni monumentali di questa Soprintendenza per le valutazioni del caso. In alternativa, qualora se ne ravvisino gli estremi, potrà essere inviata alla stessa Struttura motivata richiesta di esclusione dall’applicazione della precedente norma.”;

Struttura pianificazione territoriale:

“In riferimento alla vs. nota prot. n. 8456 del 15 novembre 2023, in considerazione della documentazione allegata e delle analisi contenute nel Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, per quanto di competenza, dal punto di vista prettamente urbanistico e della pianificazione del territorio, si osserva quanto segue.

La variante è volta ad ammettere la nuova costruzione legata all’intervento, di iniziativa pubblica, di recupero del fabbricato esistente posto all’interno della sottozona Fb2, al fine di realizzare un

“centro di interpretazione con la finalità di poter fornire una chiave di lettura del Vallone di San Grato, sia in ambito naturale che antropico”. In ragione di tale nuova esigenza, il Comune propone di stralciare la vigente limitazione che ammette la nuova costruzione esclusivamente nell’ambito del recupero del fabbricato esistente per realizzare un ostello per la gioventù. La modificazione introdotta, per come formulata, consente di fatto la nuova costruzione legata alla destinazione d’uso m1 (già presente in tabella), nell’intera sottozona e senza porre alcuna altra limitazione.

Con riferimento alla sottozona Fb2 oggetto della variante, si ricorda che in sede di valutazione del testo definitivo della variante generale di adeguamento del PRG al PTP e alla l.r. 11/1998, il Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, benché l’ambito non fosse paesaggisticamente vincolato, riteneva che per la visuale, la morfologia e l’estensione dello stesso, non si prestasse ad essere edificato. In particolare, rilevava che la tabella di riferimento consentiva la nuova edificazione con parametri edilizi “in rapporto alle esigenze tecnico-funzionali della struttura pubblica o di interesse pubblico”, non ponendo di fatto limiti a indici e parametri edilizi. La Conferenza di pianificazione, preso atto dell’orientamento del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali e sentita, d’altra parte, la richiesta del Comune volta ad ammettere quantomeno il recupero del fabbricato esistente per la realizzazione di un ostello per la gioventù (destinazione d’uso g4) comprensivo di un nuovo volume a suo servizio, ha ritenuto di introdurre la nota oggi vigente: “La nuova costruzione è ammessa solo per attività ricettive di tipo g4 – Ostelli per la gioventù, limitatamente agli spazi comuni e di servizio destinati all’ostello.”, nota poi oggetto di richiesta di inserimento nella tabella di riferimento TAB. 2bis - Fb da parte della Giunta regionale con propria deliberazione n. 35 del 15 gennaio 2016. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 24 febbraio 2016 di approvazione definitiva della variante generale, ha quindi accolto la proposta di modifica.

Nel contesto sopra delineato, preso atto delle nuove necessità dell’Amministrazione comunale e ritenuto di salvaguardare le esigenze di tutela sollevate dal Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali e, nei termini sopra descritti, fatte proprie dalla Conferenza di pianificazione, si chiede di non sopprimere la nota vigente, ma di modificarla come segue:

“La nuova costruzione è ammessa limitatamente ai locali e alle dotazioni di servizio strettamente necessari al recupero del fabbricato esistente nell’ambito della sua rifunzionalizzazione per usi pubblici o di pubblico interesse.”.

Subordinatamente al recepimento delle osservazioni sopra riportate, si ritiene che la variante non sostanziale proposta non produca significativi effetti ambientali che richiedano di essere valutati in un procedimento di VAS.”;

Dipartimento programmazione, risorse idriche, e territorio:

“In riferimento alla richiesta formulata da codesta struttura, trasmessa con la nota prot. n. 8456 del 15/11/2023 (ns. rif. prot. n. 11262/DDS del 16/11/2023), riguardante l’approvazione dei lavori di risanamento conservativo dell’edificio denominato “Lascito Linty” come centro visitatori del Vallone di San Grato, nella sottozona di PRG Fb2lo scrivente Dipartimento predisporre la propria istruttoria rispetto i seguenti criteri di valutazione:

1) alla coerenza delle indicazioni urbanistiche della variante con le condizioni di pericolosità del territorio comunale come rappresentate nelle cartografie degli ambiti redatte ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 e 41 della l.r. n. 11/1998, tenendo presente le indicazioni riportate nella deliberazione di Giunta Regionale n. 2939/2008, nonché le successive modificazioni ad essa apportate, e rispetto alle istruttorie condotte in sede di valutazione dell’adeguamento del PRG al PTP e alla l.r. 11/1998. Si ricorda altresì che sulla base delle disposizioni dello scrivente Dipartimento, in sede di adeguamento del PRG al PTP e alla l.r. 11/1998, non è ammessa la realizzazione di parcheggi, viabilità comunali e aree di sicurezza in aree interessate da vincoli di media e elevata pericolosità, per frane, inondazioni, colate detritiche e valanghe, a meno che non venga attestata l’assenza di alternative percorribili o l’utilizzo stagionale compatibile, e, unicamente in tali casi, si richiede di

definire o specifici interventi di messa in sicurezza o regole di gestione in sicurezza delle aree adibite a parcheggio;

2) all'ammissibilità della variante rispetto alle norme cogenti della difesa dei territori dai rischi idrogeologici, ai sensi della dGR 2939/2008 e degli articoli 35, 36 e 37 della l.r. 11/1998, rispetto alle distanze dai corsi d'acqua naturali, ai sensi dell'art. 41 della l.r. 11/1998, rispetto alle occupazioni demaniali, ai sensi del RD 523/1904 e rispetto disciplina delle aree umide e laghi di cui all'articolo 34 della l.r. 11/1998 e s.m.i.;

3) alla coerenza delle indicazioni urbanistiche della variante con gli obiettivi del Piano regionale di tutela delle acque, in tema di tutela e razionale utilizzo delle risorse idriche e rispetto agli articoli 19, 42 e 43 delle NA del PTA;

4) alla coerenza in merito alle buone pratiche di tutela del suolo alpino e di uso sostenibile dello stesso, ai contenuti del protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi nell'ambito della difesa del suolo, alla Strategia del Suolo per il 2030 della Commissione Europea, alla Risoluzione del Parlamento Europeo sulla protezione del suolo ([2021/2548\(RSP\)](#)) e alla Carta nazionale dei principi sull'uso sostenibile del suolo.



Istruttoria

La proposta interessa aree vincolate a bassa pericolosità per frane, fascia F3 (art. 35, l.r. 11/1998), per colate di detrito DF3 (art. 35, c. 2, l.r. 11/1998) e per inondazioni, fascia C (art. 36, l.r. 11/1988). Si ricorda che ai sensi della dGR 2939/2008, nelle fasce a bassa pericolosità è consentito ogni genere di intervento, edilizio ed infrastrutturale; nel caso di interventi di nuova costruzione, i relativi progetti devono essere corredati da uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con i fenomeni idraulici, geologici e idrogeologici che possono determinarsi nell'area, e di verifica dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di mitigazione del rischio necessarie. La proposta di variante risulta pertanto coerente con le scelte urbanistiche nelle predette aree a bassa pericolosità.

La proposta di variante interferisce con il PTA (art. 19 NA PTA) per quanto riguarda la zona di protezione della sorgente individuata al n. 22 (SCT), pertanto si richiama l'applicazione dell'art. 29 delle NTA del PRG (*“la verifica della compatibilità delle opere previste mediante adeguati approfondimenti relativamente alla dinamica del flusso di alimentazione dell'emergenza idrica; tale studio individuerà gli eventuali interventi da assumere a salvaguardia della quantità e della qualità della risorsa idrica ad uso potabile, nonché le cautele e gli accorgimenti per minimizzare il rischio di inquinamenti accidentali.”*).

Si ricorda che, ai fini dell'approvazione del progetto di risanamento completo delle opere connesse ai parcheggi e alla viabilità, la documentazione progettuale (relazione tecnica) dovrà contenere specifiche prescrizioni connesse alla gestione sostenibile dei suoli alpini, in accordo con i criteri della Carta nazionale dei principi sull'uso sostenibile del suolo, alla quale la Regione Valle d'Aosta ha aderito con la dGR 384 del 11/04/2022. Si richiama in particolare il principio di priorità nelle scelte che comportano consumo di suolo.

I suoli interessati dall'intervento ricadono nell'unità cartografica UC15 Fluvisol. Si tratta di suoli piuttosto idonei a sostenere pascoli pingui e dall'alto valore pastorale. Inoltre le specifiche condizioni pedoclimatiche li rendono degli eccezionali accumulatori di carbonio, fra i maggiori in assoluto della Valle d'Aosta. Tra i servizi ecosistemici principali forniti da questi suoli si segnalano il controllo del ciclo del carbonio, la produzione di biomassa agricola (pascolo pingue) e la ritenzione idrica. Nel caso specifico si richiama anche il ruolo connesso alla purificazione e filtrazione delle acque connesse alla presenza della zona di protezione della sorgente. Nel seguito sono riportati i diagrammi relativi ai servizi ecosistemici connessi all'UC15 dalle Note illustrative della carta dei suoli della Valle d'Aosta:



Si chiede infine di completare per le successive fasi autorizzative e /o progettuali la seguente tabella al fine di determinare idonee misure di mitigazione e compensazione degli impatti determinati dal progetto sulla risorsa suolo, al fine di rispettare i criteri di gestione sostenibile dei suoli alpini:

Sottozona di PRG attuale	Tipologia suolo cartografata o di riferimento per analogia o rilievi	Servizi ecosistemici significativi attuali (numero e tipologia)	Sottozona di PRG in previsione / apposizione di retino/progetto	Servizi ecosistemici in previsione (numero e tipologia)	Mq di suolo consumato o impermeabilizzato in previsione	Livello di compromissione	Misure di compensazione
Fb2	Fluvisol						

Si suggerisce inoltre di adottare le seguenti misure in fase di esecuzione degli interventi previsti:

- limitare l'area stessa del cantiere, per evitare eccessive compattazioni del suolo;
- evitare di operare con mezzi pesanti sui terreni appena irrigati o umidi o sensibili alla compattazione;
- preservare dal dilavamento il materiale scoticato ricco di sostanza organica, che dovrà essere successivamente utilizzato per il ripristino del sito;
- prevedere lo stoccaggio provvisorio in cumuli di altezza non superiore a 1,5-2,5 m;
- determinare le caratteristiche delle operazioni di pedorestaurazione (ricostruzione di un suolo) mediante l'identificazione del suolo obiettivo. Il suolo restaurato dovrà essere comparabile in termini di spessore, caratteristiche fisico-chimiche, biologiche e idrologiche rispetto al prefissato suolo obiettivo.

Conclusioni:

In relazione ai predetti aspetti di competenza e ai criteri di valutazione espressi nelle premesse, in considerazione dei contenuti del rapporto preliminare di assoggettabilità a V.A.S. e in relazione alle componenti ambientali considerate, non si ritiene necessario sottoporre a valutazione ambientale strategica la variante non sostanziale in oggetto.

Si ricorda che per le successive fasi autorizzative o progettuali la documentazione dovrà essere puntualmente integrata rispetto agli aspetti connessi al PTA (art. 19 – interferenza con zona di protezione di sorgente – art. 29 NA PRG) e rispetto agli aspetti connessi alla gestione sostenibile dei suoli alpini.”;

atteso pertanto che:

- in relazione alle osservazioni ricevute nel corso dell’istruttoria, si rileva che, nel complesso, non sono stati segnalati effetti negativi significativi sull’ambiente tali da necessitare un approfondimento della medesima mediante un processo di VAS;
- nell’ambito delle successive fasi di adozione della variante ed autorizzative relative al progetto, si invita il Comune proponente a tenere adeguatamente in considerazione le osservazioni formulate dai soggetti competenti consultati;

DECIDE

- 1) di dichiarare la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell’art. 12bis, comma 5, della l.r. 11/1998, della variante non sostanziale al PRG del Comune di Issime, funzionale ad una modifica della Tabella 2BIS-FB relativa alla zona Fb2-Plane;
- 2) di motivare la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) della variante di cui al punto 1), in quanto la medesima non comporta effetti negativi significativi sull’ambiente;
- 3) di invitare il Comune proponente a tenere adeguatamente in considerazione le osservazioni formulate dai soggetti competenti consultati;
- 4) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione;
- 5) di disporre l’integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale.

L’ESTENSORE
- Davide MARGUERETTAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

PAOLO BAGNOD

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 08/01/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO